

COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 60

OGGETTO: Regolamento consorziale per l'esercizio dell'irrigazione.
Approvazione modifiche.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio (17.07.2014)**, negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Pilia, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 69 in data 20.06.2014, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio Scanu** - Direttore Generale dell'Ente,

VISTO il Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione, composto di n. 43 articoli, approvato con deliberazione Commissariale n. 78 in data 21.03.2006, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 9842 del 16.06.2006 e già modificato con deliberazione Commissariale n. 116 dell'11.09.2009, esecutiva per decorrenza dei termini di controllo;

SENTITO il Direttore Generale che relaziona circa l'esigenza di modificare l'art. 4 del regolamento in argomento per introdurre una clausola che preveda la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei casi di avvenuto accertamento, da parte degli uffici consortili competenti, di situazioni di morosità;

VISTA la tabella sottostante che riporta il testo dell'art. 4 del Regolamento nella sua formulazione attuale e con la modifica proposta;

Modifiche al Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione

Art.	Testo attuale	Proposta di modifica
4	Ai fini del presente regolamento per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile. L'utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio delle opere di irrigazione secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi dell'Ente.	Ai fini del presente regolamento per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile. L'utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio delle opere di irrigazione secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi dell'Ente. L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili (richiesta tramite il modulo di "domanda di utenza irrigua"), qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti. Il Consorzio, in caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi anzidetti, ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino di opere o impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

DATO ATTO che non devono essere considerati morosi gli utenti che hanno richiesto ed ottenuto la rateizzazione dei ruoli, a condizione che non acquisiscano lo status di "inadempiente" ai sensi del D.L. 69/2013 così come convertito, con modificazioni dalla L. 98/2013;

DATO ATTO che la Consulta consortile, nella seduta svoltasi in data 17.07.2014, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'approvazione della modifica proposta;

VISTO il testo definitivo modificato del "Regolamento consorziale per l'esercizio dell'Irrigazione" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta di modifica sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 27 dello Statuto consortile vigente

VISTA la Legge Regionale n. 6/2008;

DELIBERA

- di approvare le modifiche al "Regolamento consorziale per l'esercizio dell'Irrigazione" dell'Ente riportate nella tabella soprastante;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura per il previsto controllo di legittimità.

Il testo modificato del Regolamento in argomento è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giovanni Pilia)
F.to Pilia

Contròfirma del Direttore Générale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 22 LUG 2014



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li 22 LUG 2014

IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi,

e che la stessa

☒ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv.Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture in data 22 LUG 2014 con nota n° 4053/111.14

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 22 LUG 2014

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

ESENTE DA VIZI

Provved. n. 18129/111.7.5 del 01.09.2014



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

REGOLAMENTO CONSORZIALE
PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

- Adottato dal Consorzio con delibera Commissariale n.78/2006 del 21.03.2006 -
- Modificato con Delibera n.116/2009 del 11.09.2009 e successivamente con Delibera n.
..... del -

Oristano,

Indice

TITOLO I - NORME PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA A SCOPO IRRIGUO	4
Art.1 - Sintesi del regolamento.....	4
Art.2 - Impianti consortili e norme generali di gestione.....	4
Art.3 - Terminologia delle opere	5
Art.4 - Contributi di utenza	5
Art.5 - Denuncia annuale delle colture da irrigare.....	6
Art.6 - Durata e modalità di servizio e di distribuzione	6
Art.7 - Modalità orarie di erogazione	7
Art.8 - Obblighi degli utenti	7
Art.9 - Divieti e danni conseguenti.....	8
Art.10 - Lavori in corso e crisi idriche	8
TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER L'IRRIGAZIONE DELLE RISAIE	9
Art.11 - Norme generali	9
Art.12 - Sistemazioni e scarichi.....	9
Art.13 - Dotazione massima di dispensa	9
Art.14 - Tutela di terzi e obblighi relativi.....	9
Art.15 - Benestare preliminare	10
Art.15 bis - Revoca del benestare alla attivazione delle risaie.....	10
Art.15 ter - Decadenza del benestare alla attivazione delle risaie	10
Art.15 quater - Benestare preliminare delle risaie ricadenti nei distretti irrigui in cui sia avvenuta la conversione della rete a canaletta in rete tubata in pressione	10
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO IRRIGUO	11
Art.16 - Comportamento degli utenti	11
Art.17 - Vincoli consortili	11
Art.18 - Comportamento del personale consortile.....	11
TITOLO IV - UTENZE AGRICOLE FUORI DISTRETTO ED EXTRA AGRICOLE	12
Art.19 - Premesse	12
CAPO 1° - UTENZE TEMPORANEE AGRICOLE FUORI DISTRETTO IRRIGUO	12
Art.20 - Definizione.....	12
Art.21 - Superficie "fuori distretto" ammissibile.....	12
Art.22 - Modalità di presentazione della domanda.....	12
Art.23 - Istruttoria della domanda d'acqua "fuori distretto".....	13
Art.24 - Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua	13
Art.25 - Rilievo dei dati di consumo dei gruppi di misura	13
Art.26 - Disposizioni disciplinari specifiche	14
Art.27 - Oneri contributivi a carico della "utenza fuori distretto"	14

CAPO 2° - UTENZE TEMPORANEE EXTRA AGRICOLE	14
Art.28 - Definizione.....	14
Art.29 - Dotazione assegnabile alla "utenza extra agricola"	14
Art.30 - Modalità di presentazione della domanda.....	14
Art.31 - Istruttoria della domanda d'acqua "extra agricola"	14
Art.32 - Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua	15
Art.33 - Rilievo dei dati di consumo dei gruppi di misura	15
Art.34 - Oneri contributivi a carico della "utenza extra agricola"	15
TITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE E GRAVAMI RELATIVI	16
Art.35 - Infrazioni e relative sanzioni.....	16
Art.36 - Sanzioni recidive.....	17
Art.37 - Emergenza idrica	17
Art.38 - Rilevazione delle infrazioni	18
Art.39 - Modalità di contestazione	18
Art.40 - Procedura sanzionatoria ridotta.....	18
Art.41 - Controdeduzioni e successivi atti.....	18
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art.42 -Entrata in vigore.....	19
Art.43 - Pubblicità del Regolamento.....	19
Allegato A – Modulo per la denuncia delle colture da irrigare	20
Allegato B - Modulo richiesta "Utenze agricole fuori distretto"	21
Allegato C - Modulo richiesta "Utenze extra agricole"	22

TITOLO I - NORME PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA A SCOPO IRRIGUO

Art. 1 - Sintesi del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle funzioni nel settore della gestione degli impianti irrigui, assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

Art. 2 - Impianti consortili e norme generali di gestione

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.

Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio Statale o Regionale anche nel caso in cui siano stati costruiti su proprietà private asservite, e ne seguono la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Di regola la proprietà demaniale arriva, comprendendoli, fino ai manufatti di consegna dell'acqua agli utenti, a meno che non si tratti dei manufatti di dispensa privati.

Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza all'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.

Per le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per gli interventi manutentori, gli utenti devono consentire l'accesso alle opere al personale e ai mezzi meccanici del Consorzio e il loro transito anche al di fuori delle zone di esproprio e/o servitù. Eventuali danni per comprovata colpa del Consorzio saranno risarciti.

Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.

L'acqua sarà prelevata nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- a) bocchette, nelle zone servite da canali;
- b) valvole di derivazione nelle zone servite da condotte interrate e da reti aziendali;
- c) idranti, nelle zone servite da condotte interrate senza reti aziendali.

A meno di autorizzazione scritta del Consorzio, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi da quelli innanzi indicati ed impiegare per il prelevamento mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consorziali.

Il Consorzio potrà intervenire per limitare o vietare l'uso dell'acqua per cause di forza maggiore o nell'interesse generale dell'utenza.

La distribuzione di acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

Gli utenti in distretti con condotte in pressione devono praticare l'irrigazione mediante attrezzature idonee di cui sono obbligati a munirsi individualmente o in associazione con altri utenti.

In tali zone, l'irrigazione a scorrimento può avere luogo solo dietro autorizzazione scritta del Consorzio.

L'erogazione dell'acqua agli utenti ha luogo:

- a) "a prenotazione", cioè su richiesta verbale (e contestuale presentazione della copia della denuncia come indicata al successivo art.5) degli utenti da farsi al personale addetto all'irrigazione con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello in cui si intende irrigare.

In relazione alla portata disponibile e alle esigenze dei contenuti, il Consorzio può modificare il giorno, l'orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla richiesta;

- b) "a turno", secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio per tutti i distretti irrigui o per parte di essi, e divulgati in tempo stabilito.
- c) "a domanda", cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree stabilite dal Consorzio;

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

In periodi di richieste scarse di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le richieste stesse in giorni prestabiliti.

Art. 3 - Terminologia delle opere

Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte come segue:

- a) opere di presa;
- b) condotte e canali derivatori o adduttori principali;
- c) condotte e canali ripartitori principali e secondari;
- d) condotte e canali dispensatori;
- e) argini e banchine dei canali;
- f) vasche di calma, di compenso e di accumulo;
- g) impianti di sollevamento;
- h) cabine elettriche di trasformazione.

I terreni agrari dominati da un impianto irriguo consorziale costituiscono il distretto irriguo di quell'impianto e sono irrigabili se attrezzati di opere pubbliche d'irrigazione.

Ogni distretto irriguo può essere ripartito in comizi.

Art. 4 - Contributi di utenza

Ai fini del presente regolamento per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile.

L'utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio delle opere di irrigazione secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi dell'Ente.

L'autorizzazione al prelievo dell'acqua dagli impianti consortili (richiesta tramite il modulo di "domanda di utenza irrigua"), qualunque sia il tipo di utenza, è subordinata al regolare pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti.

Il Consorzio, in caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi anzidetti, ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino di opere o impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sino al momento della regolarizzazione dei contributi pregressi, ciò nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'Ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Art. 5 - Denuncia annuale delle colture da irrigare

L'acqua destinata all'irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante denuncia su apposito modulo (Allegato A) da compilarsi presso gli uffici consortili delle colture che intendono irrigare, specificandone per ciascuna l'ubicazione catastale, l'estensione e quant'altro richiesto. Fa eccezione la coltura del carciofo per la quale il termine di presentazione della denuncia di irrigazione è fissato nel 30 giugno di ogni anno.¹

Copia della denuncia verrà rilasciata al dichiarante che dovrà esibirla ogni qualvolta richiesto dal personale preposto all'esercizio irriguo.

Dall'obbligo della denuncia annuale delle colture da irrigare sono esclusi i frutteti e gli agrumeti che, salvo denuncia di annullamento o variazione da presentarsi secondo i termini più sotto riportati, si intendono confermate d'ufficio.

Dal computo dell'estensione di cui sopra potranno essere detratti esclusivamente i corpi aziendali non destinati alla coltivazione (quali le case coloniche, le stalle, i piazzali) e non le tare colturali.

Alle richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo verranno applicate le sanzioni previste all'art. 35 comma 1/a. Per il carciofo, ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, vale il termine del 30 giugno².

Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili – le richieste presentate successivamente alla data del 31 marzo non saranno ammesse.

Qualora l'utente, non avendo ancora usufruito dell'irrigazione, intenda annullare la denuncia sopra detta o modificarla nelle superfici e/o colture indicate, può presentare agli uffici consortili la denuncia, rispettivamente, di annullamento e di variazione e darne comunicazione al personale addetto alla distribuzione competente per territorio.

Il termine ultimo per la presentazione delle denunce di annullamento e/o di variazione è fissato nel 30 settembre.

Gli annullamenti e le variazioni comporteranno per l'utente l'applicazione delle sanzioni previste all'art.35 comma 1/b.

E' fatto salvo il potere dell'Amministrazione di stabilire in funzione della stagione irrigua scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione. Dette diverse scadenze saranno opportunamente rese note all'utenza.

Art. 6 – Durata e modalità di servizio e di distribuzione

La stagione irrigua inizia il 1 aprile e termina il 15 ottobre di ogni anno.

A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione consortile in relazione all'andamento climatico stagionale, valutata la disponibilità di risorsa idrica, le esigenze di natura organizzativa connesse alla presenza di personale, alle manutenzioni in atto e a quelle da avviare, potrà disporre con delibera l'irrigazione al di fuori del periodo sopra indicato.

In tali ipotesi l'esercizio irriguo viene definito di soccorso e sarà a favore di tutte le superfici per le quali nella stagione irrigua precedente è stata presentata regolare richiesta d'acqua nelle forme di cui al precedente art.5.

Per le superfici non autorizzate nella suddetta stagione irrigua vige l'obbligo di presentazione di domanda di irrigazione di soccorso, da presentarsi nelle forme di cui all'art.5. Queste contribuiranno alle spese della gestione irrigua secondo l'indice previsto per il soccorso nel Piano di Classifica per il Riparto dei contributi consortili.

¹ Modifica introdotta con D. C.le N.116/2009

² Modifica introdotta con D. C.le N.116/2009

L'atto deliberativo dovrà pertanto fissare la durata del "soccorso" e i distretti eventualmente esclusi per ragioni tecniche.

La rete di irrigazione consortile è al servizio del territorio e non dei singoli fondi. Questi, pertanto, poiché legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessario per irrigare fondi non serviti direttamente dalle reti consortili. Detto asservimento dovrà essere esercitato in maniera da non arrecare indebito nocumento al fondo concedente. Eventuali danneggiamenti causati da incuria o dolo saranno quindi da porsi a carico di chi li arreca.

La distribuzione dell'acqua dagli impianti consortili viene effettuata esclusivamente dal personale del Consorzio che provvede ad erogarla dalle bocche e dagli idranti all'uopo predisposti nelle condotte consorziali o ad autorizzare il prelievo mediante mezzi adeguati, a meno che non si tratti di reti irrigue cosiddette "a domanda".

Art. 7 - Modalità orarie di erogazione

L'acqua viene distribuita a ciascun utente secondo le dotazioni colturali e per il tempo stabiliti dal Consorzio, in relazione alla superficie delle colture da irrigare ed alla dotazione di acqua a ciascuna zona irrigua.

La distribuzione avviene durante i giorni programmati dal Consorzio per i singoli distretti e nelle ore stabilite dall'orario di erogazione.

Per giustificate esigenze potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Consorzio erogazioni di acqua nei giorni festivi o in eccedenza al normale orario di erogazione.

Qualora l'utente, per fatto a lui imputabile, non sia stato in grado di completare l'irrigazione nel tempo stabilito, non potrà pretendere un prolungamento dell'orario.

Per le colture ortive o specializzate, l'ufficio irrigazione consortile, valutate le circostanze, può accordare di volta in volta, a richiesta dell'utente, il frazionamento del corpo d'acqua in dotazione.

Qualora negli impianti in pressione (in cui è essenziale il rispetto dei turni e delle modalità di attingimento a garanzia della ottimizzazione dell'esercizio irriguo), in periodi particolari di massimo prelievo o dopo eventuali riparazioni, si verificano temporanee disfunzioni nelle condizioni di erogazione (portata e pressione), l'utente non potrà farne oggetto di richiesta di risarcimento danni al Consorzio.

Art. 8 - Obblighi degli utenti

Ogni utente ha l'obbligo di predisporre e mantenere la sistemazione dei propri terreni secondo le norme della buona tecnica in modo da facilitare l'irrigazione.

I terreni da irrigare debbono essere convenientemente livellati e muniti sia dei cavi idonei (adacquatrici, ripartitori, irrigatrici terziarie, scoline, ecc.) sia delle opere opportune (bocchelli, scarichi, paratoie, apparecchi aspersori, ecc.). Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare l'esclusione dei terreni stessi dall'irrigazione.

La manutenzione della rete aziendale è di competenza degli utenti i quali sono tenuti, ad effettuare le relative operazioni con la necessaria frequenza per evitare sprechi.

L'utente dovrà essere provvisto della attrezzatura idonea (paratoie, ali mobili, curve di idrante, irrigatori, ecc) per la corretta derivazione dell'acqua dal punto di presa sull'opera pubblica sino al terreno da irrigare, sia che debba irrigare a pelo libero che a pioggia, assicurandosi preventivamente della perfetta efficienza delle suddette attrezzature.

Nell'irrigazione consortile a pressione (pioggia, goccia, ecc.) è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente apparecchiature le cui caratteristiche di funzionalità (pressione e portata) siano state approvate dal Consorzio ai fini di uniformare i tipi per distretti o comizi irrigui ed ad attenersi alle

modalità ed alle quantità di prelievo stabiliti nelle disposizioni specificatamente adottate dal Consorzio per distretto.

L'utente, oltre a essere obbligato a mantenere in perfetta efficienza le teste di idrante pubbliche, le bocchelle di utenza e le saracinesche di derivazione delle ali fisse, sarà tenuto, durante l'esercizio, a tamponare le eventuali perdite sulle apparecchiature sopradette e sulle condotte, dandone tempestivo avviso al personale di sorveglianza del Consorzio.

Art. 9 - Divieti e danni conseguenti

E' tassativamente vietata agli utenti la manomissione delle opere consortili, come le bocche e gli idranti, la manovra delle paratoie, la demolizione o modifica di ture in terra o altro materiale, l'alterazione comunque apportata al livello o alla pressione nelle reti di dispensa, l'abbandono di rifiuti nell'alveo dei canali stessi, nei sifoni e intorno agli idranti o a qualsiasi opera consortile. E' altresì vietato abbandonare i materiali mobili per l'irrigazione in posizione tale da ostacolare il libero esercizio dell'irrigazione consortile.

Eventuali danni, anche a terzi, accertati per inosservanza di quanto sopra (artt.8 e 9) restano a carico dell'utente. Saranno altresì a suo carico i danni ai canali, condotte, teste d'idrante, paratoie o altra opera pubblica, provocati sia durante l'irrigazione, sia durante le lavorazioni, per incuria, inosservanza della zona di rispetto o manomissione.

Le manovre di apertura e chiusura delle apparecchiature idrauliche di derivazione installate sui canali e sulle condotte consorziali, sono effettuate dal personale consortile.

Durante l'espletamento del servizio il personale non deve essere ostacolato: l'utente può solo reclamare presso gli uffici consortili, tenendo presente che il reclamo non lo esime dall'adempimento dei suoi obblighi.

Art. 10 - Lavori in corso e crisi idriche

Nei distretti o zone irrigue in cui vi sono lavori in corso, la concessione dell'acqua si intende subordinata alle esigenze dei lavori stessi e, a tale scopo, ne viene data comunicazione agli utenti al momento della presentazione della richiesta.

Nell'eventualità di sospensioni della distribuzione dell'acqua il Consorzio si riserva di istituire, alla ripresa dell'erogazione, particolari turni a tempi ridotti con funzione di soccorso.

Nessun risarcimento per eventuali danni conseguenti ai provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere riconosciuto dal Consorzio agli utenti.

Nel caso di crisi idrica l'acqua verrà distribuita secondo le disposizioni che di volta in volta verranno stabilite dall'Amministrazione anche in deroga a quelle del presente Titolo I.

TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER L'IRRIGAZIONE DELLE RISAIE

Art. 11 - Norme generali

Per l'irrigazione delle risaie, l'utente, oltre ad essere soggetto alle norme di cui al Titolo I del presente regolamento, è soggetto anche all'osservanza di quelle che seguono.

Art. 12 - Sistemazioni e scarichi

L'utente deve sistemare convenientemente i terreni in modo che la coltura del riso possa essere effettuata senza dar luogo ad eccessivo consumo o a dispersioni d'acqua.

Per le risaie che all'inizio della stagione irrigua risultino sistemate in modo difettoso o insufficiente a giudizio dell'Ufficio consortile di irrigazione, il Consorzio si riserva la facoltà di non dar luogo all'erogazione dell'acqua.

E' vietata la tecnica dello scarico dell'acqua in corrispondenza delle asciutte o per altri motivi.

Lo scarico dell'acqua è ammesso solo per particolari ed eccezionali motivi previa specifica autorizzazione del personale consortile addetto alla dispensa dell'acqua.

Art. 13 - Dotazione massima di dispensa

A termini di quanto stabilito col precedente art.7 del presente regolamento e fatti salvi i riempimenti, la dotazione massima di acqua per ogni ettaro coltivato a riso è stabilita in 40 litri/secondo per quattro ore consecutive di erogazione, a turni settimanali, ovvero per valori corrispondenti della portata e orario di dispensa (es.: 80 litri/secondo per due ore consecutive di erogazione).

Sarà cura del risicoltore prendere contatto con l'Ufficio di irrigazione consortile perché le esigenze di semina e di sommersione dei campi vengano regolati in relazione alla portata dei canali di irrigazione dei singoli comizi.

Con riferimento ai precedenti commi ogni maggiore necessità di acqua che si verifichi nelle risaie impiantate nell'appezzamento, potrà restare insoddisfatta e conseguentemente ogni danno che ne derivi alla coltura resta a totale carico dell'utente.

Art. 14 - Tutela di terzi e obblighi relativi

L'impianto di risaie è ammesso a condizione che venga dimostrata l'esistenza di collegamento tra l'appezzamento destinato a risaie e la rete di colo consortile e sia garantito ai terreni limitrofi un sufficiente franco di coltivazione a tutela del buon andamento delle colture praticate.

L'utente deve provvedere pertanto alla formazione di una sufficiente arginatura ai confini dei suoi campi a risaia, completandola, a richiesta del Consorzio, qualora sia limitrofa a terreni adibiti ad altre colture, con un canale di guardia esterno di adeguata profondità che si colleghi alla rete di colo consorziale ai fini di evitare danni ai terzi, curandone la relativa manutenzione.

In caso di contestazione sull'esistenza del franco di coltivazione nei fondi limitrofi alla risaia, eventuali accertamenti saranno fatti a cura e spese del Consorzio, il quale potrà rivalersi sul soccombente.

In ogni caso l'utente è responsabile, così per fatto proprio come per quello dei suoi dipendenti, dai danni che l'acqua di scolo o di infiltrazione o sortume arreca ai terzi ed è obbligato a risarcirli direttamente e sollecitamente, tenendo indenne il Consorzio da ogni responsabilità.

Qualora, a seguito della conversione ad altra coltura di una risaia confinante senza soluzione di continuità con altra risaia, si renda necessario provvedere alla realizzazione del canale di guardia così come al precedente comma 2, l'obbligo di realizzo è a carico del proprietario della risaia a mutata destinazione.

Art. 15 - Benestare preliminare

L'utente che deve attivare nuove risaie dovrà ottenere il preventivo benestare scritto dal Consorzio. A tal fine dovrà inoltrare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandola di planimetria quotata in scala riportante la sistemazione idraulica prevista (fossi, arginelli ecc.) e i punti di prelievo dell'acqua, nonché di relazione pedologica redatta da tecnico abilitato contenente anche le prove di infiltrazione, al fine di dimostrare l'attitudine del suolo alla coltivazione del riso per l'aspetto del risparmio idrico.

Il benestare è concesso verificata la sussistenza dei suddetti requisiti e di quanto previsto dall'art.14, nonché della compatibilità delle modalità di irrigazione della risaia con le caratteristiche tecniche degli impianti del distretto.

Art. 15 bis - Revoca del benestare alla attivazione delle risaie

Qualora l'effettivo esercizio della risaia dimostrasse l'esistenza di inesatte valutazioni circa gli elementi tecnici posti a base del nulla osta concesso, detto benestare potrà essere motivatamente revocato dal Consorzio senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento.

Art. 15 ter - Decadenza del benestare alla attivazione delle risaie

Il benestare alla coltivazione del riso si ritiene sospeso se nei terreni autorizzati detta coltura non viene praticata per 5 (cinque) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare riso in detti terreni, dovranno presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di rinnovo del benestare.

Questo verrà rilasciato sulla base dei soli accertamenti d'ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti.

Nei casi di comprovato eccessivo consumo idrico il rinnovo sarà negato.

Il benestare alla coltivazione del riso si ritiene scaduto se nei terreni autorizzati detta coltura non viene praticata per 10 (dieci) anni consecutivi. Gli utenti che intendessero pertanto procedere nuovamente a coltivare riso in detti terreni, dovranno presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente domanda di benestare preliminare secondo le modalità previste dall'art.15.

Art. 15 quater - Benestare preliminare delle risaie ricadenti nei distretti irrigui in cui sia avvenuta la conversione della rete a canaletta in rete tubata in pressione

Ad esclusione delle risaie ricadenti in quei distretti nei quali gli impianti siano stati appositamente dimensionati, le risaie ricadenti nei distretti in cui sia avvenuta la conversione della rete irrigua a "canalette" in rete tubata in pressione devono comunque ed in ogni caso riottenere il benestare preliminare secondo le modalità di cui all'art.15.

In tale ipotesi l'erogazione dell'acqua di irrigazione potrà essere subordinata all'applicazione agli idranti, da attuarsi a cura e spese del richiedente, di apparecchiature a garanzia del mantenimento delle caratteristiche idrauliche (pressione e portata) del comizio e/o del distretto.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO IRRIGUO

Art. 16 - Comportamento degli utenti

L'utente ed i suoi dipendenti debbono tenere nei confronti del personale consortile addetto all'esercizio dell'irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua.

Art. 17 - Vincoli consortili

Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si renderanno necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Art. 18 - Comportamento del personale consortile

Il personale consortile addetto al servizio dell'irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con tutti gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, a interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che potessero sorgere tra gli utenti nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

TITOLO IV - UTENZE AGRICOLE FUORI DISTRETTO ED EXTRA AGRICOLE

Art. 19 - Premesse

Nel caso in cui l'acqua disponibile risulti esuberante rispetto alle esigenze irrigue dell'intero comprensorio, e nel rispetto dei vincoli tecnici della rete e della dotazione del comizio in cui è ubicata l'utenza da autorizzarsi, potranno essere accolte eventuali domande di utenza anche per scopi diversi da quelli per l'irrigazione dei terreni, presentate secondo le modalità riportate ai successivi articoli.

In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

CAPO 1° - UTENZE TEMPORANEE AGRICOLE FUORI DISTRETTO IRRIGUO

Art. 20 - Definizione

E' definita "utenza agricola fuori distretto" l'utenza temporanea concessa nelle forme e modalità di seguito indicate a favore di fondi posti al di fuori del limite territoriale del distretto irriguo, come risulta dai registri consortili, per l'irrigazione delle colture.

Salvo che diversamente previsto, ad essa si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 21 - Superficie "fuori distretto" ammissibile

Ai fini dell'esercizio irriguo, la superficie autorizzabile "fuori distretto" sarà determinata in funzione delle domande di irrigazione relative alle superfici interne al distretto, presentate nelle forme di cui al precedente art.5. Più precisamente dovrà essere valutata la superficie ammessa all'interno dei singoli comizi per far sì che le superfici "fuori distretto" non determinino il supero della dotazione dei comizi sui quali graverebbero. La sommatoria delle due superfici dovrà essere infatti tale da non superare i vincoli tecnici delle reti comiziali: pertanto in via prudenziale - considerata la possibilità che all'interno del distretto possano essere ammesse domande fuori termine - la superficie ammissibile fuori distretto per ogni comizio non potrà essere superiore ad un terzo (1/3) della superficie dello stesso comizio.

Deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dall'Amministrazione su motivato parere del Servizio Agrario.

Art. 22 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda d'acqua per le "utenze temporanee fuori distretto" deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno dal proprietario o comunque dal conduttore del fondo che usufruirà dell'acqua. Fatta salva la disponibilità idrica e i vincoli tecnici delle reti di irrigazione, l'Amministrazione si riserva di accogliere eventuali richieste pervenute oltre tale data.

La richiesta dovrà riportare nella forma di dichiarazione sostitutiva (Allegato B) le generalità del richiedente, gli estremi catastali (comune, foglio, mappale e superficie), il titolo di possesso dei fondi oggetto di richiesta e i dati sulle colture che si intende irrigare (tipo, estensione).

Art. 23 - Istruttoria della domanda d'acqua "fuori distretto"

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte del Servizio Agrario consortile del rispetto dei vincoli finalizzati al buon funzionamento delle reti come fissati al precedente art.21.

Se ammissibile, il Servizio Agrario provvederà ad informare l'Amministrazione e a trasmettere contestualmente gli atti all'Ufficio Catasto consortile perché venga inserita nei ruoli di contribuzione dell'anno in corso. Infatti, qualora ammessa, la sopraddeffta domanda ha valore di "richiesta d'acqua": assolve pertanto l'obbligo previsto dall'art.5 del Regolamento ed è produttiva degli stessi effetti della "denuncia delle superfici da irrigare".

In caso contrario formula all'Amministrazione proposta di rigetto con parere motivato.

E' onere del richiedente acquisire presso gli uffici consortili le informazioni sull'esito dell'istruttoria.

L'annullamento della domanda d'acqua secondo le modalità previste dall'art.5 del Regolamento comporta l'immediato obbligo di rimuovere il collegamento alle opere consortili delle attrezzature private.

Le variazioni come all'art.5 del Regolamento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Agrario.

Art. 24 - Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua

Per le modalità di erogazione si applicano gli artt.6 e 7 del Regolamento cui si rimanda. In particolare l'acqua viene distribuita nella stagione irrigua (1 aprile - 15 ottobre) secondo le dotazioni culturali e per il tempo stabiliti dal Consorzio in relazione alla superficie della coltura ed alla dotazione d'acqua del comizio.

L'attingimento dell'acqua dovrà avvenire con collegamento delle attrezzature private alle opere consortili tramite TES di derivazione su colonnina di idrante, corredato di misuratore volumetrico e saracinesca - di diametro non superiore alla colonnina - da posizionarsi al di sotto dell'idrante. L'installazione avverrà alla colonnina d'idrante all'uopo individuata dal Consorzio, a cura dello stesso ed a spese del richiedente, a cura e carico del quale sarà quant'altro necessario alla realizzazione del collegamento.

Salvo che non sia altrimenti possibile, nell'individuazione della colonnina d'idrante dovrà evitarsi che alla stessa trovi contemporaneo allaccio l'utenza in corso interna al comizio. E' ammissibile, ma comunque da evitarsi quando possibile, l'allaccio contemporaneo allo stesso idrante di massimo due utenze fuori distretto.

Art. 25 - Rilievo dei dati di consumo dei gruppi di misura

In considerazione della difficoltà di esercitare nelle aree fuori distretto un'efficace vigilanza sul corretto uso della risorsa, il Consorzio ad avvio stagione irrigua provvederà ad effettuare la lettura del gruppo di misura posto sull'idrante di prelievo, da registrarsi su apposita scheda riportante la matricola del contatore, la data della lettura e la firma dei presenti. Altra lettura (da registrarsi sempre nella sopra detta scheda) dovrà poi obbligatoriamente essere effettuata alla fine della stagione irrigua o comunque al decadere della concessione.

L'utenza può prendere visione delle letture effettuate e chiedere che le stesse siano rilevate in contraddittorio.

Art. 26 - Disposizioni disciplinari specifiche

Qualora i consumi rilevati al gruppo di misura eccedessero - con una tolleranza del 10% - quelli di riferimento indicati nel "Piano di Classifica per il Riparto dei Contributi Consortili", si provvederà alla verifica della superficie effettivamente irrigata per ogni coltura indicata nella domanda: se questa dovesse risultare superiore al dichiarato saranno applicate le sanzioni per l'infedele denuncia previste all'art. 19 35 comma 1/c del Regolamento, salvo riservarsi il Consorzio, valutati i vincoli della rete, di ammettere a ruolo l'esubero di superficie. In caso contrario verrà garantita l'irrigazione della sola superficie inizialmente ammessa, secondo turni e volumi indicati dal Servizio Agrario.

Art. 27 - Oneri contributivi a carico della "utenza fuori distretto"

L'utenza temporanea fuori distretto è tenuta a corrispondere al Consorzio il contributo secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi consortili.

CAPO 2° - UTENZE TEMPORANEE EXTRA AGRICOLE**Art. 28 - Definizione**

E' definita "utenza extra agricola" l'utenza temporanea concessa nelle forme e modalità di seguito indicate a favore di attività agricole poste all'interno dell'area urbana e a favore di quelle non agricole.

Art. 29 - Dotazione assegnabile alla "utenza extra agricola"

Fatti salvi i vincoli tecnici della rete e considerato che l'uso agricolo della risorsa è preminente sugli altri usi, la dotazione massima assegnabile all'utenza extra agricola sarà calcolata sulla base delle domande pervenute da parte delle utenze agricole in distretto e di quelle sempre agricole fuori distretto. In ogni caso detta dotazione non potrà essere superiore ad un terzo (1/3) della dotazione del comizio sul quale grava, sia per l'erogazione totale nella stagione che parziale durante essa.

Art. 30 - Modalità di presentazione della domanda

La richiesta d'acqua per uso extra agricolo deve essere presentata dal proprietario o dal conduttore - con produzione del titolo - del fondo o dell'immobile o della struttura ovvero dal legale rappresentante dell'attività che usufruirà dell'acqua per gli scopi richiesti. La richiesta dovrà riportare nella forma di dichiarazione sostitutiva: le generalità del richiedente e/o della ditta, gli estremi catastali (comune, foglio, mappale e superficie) ed il titolo di possesso dei fondi dove verrà esercitata la concessione, la dichiarazione circa l'uso per il quale l'acqua è richiesta, i volumi richiesti e quant'altro sia ritenuto utile all'istruttoria (Allegato C).

Art. 31 - Istruttoria della domanda d'acqua "extra agricola"

Sull'accoglimento della domanda si esprimeranno con delibera i competenti Organi consortili sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Agrario. L'autorizzazione consente il prelievo durante la stagione irrigua.

I periodi di prelievo (stagionali, mensili, giornalieri) e le modalità sono quelli fissati nei relativi articoli del presente Regolamento cui si rimanda.

In caso di disdetta prima del termine della stagione irrigua e comunque al termine di questa, il concessionario deve immediatamente rimuovere il collegamento delle proprie attrezzature alle opere consortili.

Art. 32 - Modalità di erogazione e attingimento dell'acqua

Le modalità di collegamento alla colonnina d'idrante sono le stesse riportate all'art.24 del presente regolamento cui si rimanda.

Art. 33 - Rilievo dei dati di consumo dei gruppi di misura

Ai fini del calcolo della contribuzione faranno fede i consumi rilevati secondo le modalità riportate all'art.25 del presente regolamento al quale si rimanda.

Le letture del contatore saranno registrate su apposita scheda a disposizione del concessionario.

Art. 34 - Oneri contributivi a carico della "utenza extra agricola"

L'utenza extra agricola è tenuta a corrispondere al Consorzio il contributo secondo quanto stabilito dal Piano di classifica e riparto, e nei modi ed alle scadenze che verranno determinati dai competenti Organi consortili.

TITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE E GRAVAMI RELATIVI

Art. 35 - Infrazioni e relative sanzioni

Senza alcun pregiudizio dell'azione penale e del risarcimento dei danni arrecati al Consorzio o a terzi, per le infrazioni al presente regolamento vengono poste a carico dell'utente, sia per fatto proprio sia per fatto dei suoi dipendenti, le seguenti sanzioni amministrative:

1) infrazioni all'art.5:

- a) per la presentazione della denuncia delle colture da irrigare oltre la data del 31 marzo, la maggiorazione del 10% del contributo previsto dalle tariffe consortili;
- b) per gli annullamenti e per le variazioni di superficie a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% del contributo che avrebbe dovuto pagare per la superficie non irrigata;
per le variazioni di coltura sempre a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% della nuova coltura praticata;
- c) per la omessa o infedele denuncia della superficie da irrigare la maggiorazione del 100% del contributo calcolato sulla superficie colturale effettivamente irrigata in più;
per l'infedele denuncia delle colture soggette a differente tariffa contributiva, la maggiorazione del 100% del contributo previsto per la coltura a maggior tariffa effettivamente praticata;

2) infrazioni all'art.6:

- a) per aver negato od ostacolato il passaggio delle acque irrigue a favore di fondo consorziato non servito direttamente dalle reti consortili:
 - la sospensione della dispensa dell'acqua se trattasi di fondo servente irrigato;
 - la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00 se trattasi di fondo servente non irrigato;
- b) per aver prelevato acqua dalle bocchelle e dagli idranti senza l'autorizzazione del personale del Consorzio all'uopo preposto, la sanzione pecuniaria da €.300,00 a €.500,00;
- c) per aver prelevato acqua sottraendola senza autorizzazione ad altri utenti, da €.300,00 a €.500,00;

3) infrazioni all'art.7:

- a) per aver prelevato acqua dalla rete collettiva in ore diverse da quelle stabilite dall'orario di dispensa, da €.300,00 a €.500,00;
- b) per aver prolungato arbitrariamente l'orario di dispensa dell'acqua, la sanzione pecuniaria da €.300,00 a €.500,00;
- c) per avere arbitrariamente variato il frazionamento del corpo d'acqua in dotazione, la sanzione pecuniaria da €.100,00 a €.200,00;
- d) per aver ceduto a terzi, non aventi titolo alcuno, l'acqua di sua spettanza, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00.

4) infrazioni all'art.8:

- a) per non avere sistemato sufficientemente le parcelle irrigue e per inefficienza della coronella attorno alla bocca di presa, ai sensi delle lettere dell'art.8, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00;
- b) per non aver adempiuto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.8, la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 400,00;
- c) per aver sprecato acqua durante l'irrigazione, ai sensi dell'art.8, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00 oltre alla rifusione dei danni eventualmente causati.
- d) per aver utilizzato un numero di idranti e/o di idrovalvole superiori a quelli stabiliti dal Consorzio, la sanzione pecuniaria da €.300,00 a €.500,00.

5) infrazioni all'art.9:

- a) per aver manomesso le bocche, gli idranti, le paratoie, le ture, ecc., della rete collettiva, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.600,00;
 - b) per aver alterato il livello dell'acqua e la pressione nelle condotte di dispensa, la sanzione pecuniaria da €.300,00 a €.500,00;
 - c) per aver abbandonato rifiuti nell'alveo dei canali, nei sifoni, intorno agli idranti o a qualsiasi altra opera consortile, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00;
 - d) per aver abbandonato il materiale mobile per l'irrigazione a pressione, impedendo il regolare esercizio irriguo, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00;
 - e) per aver utilizzato nell'irrigazione a pressione apparecchiature e/o modalità non autorizzate dal Consorzio, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.600,00.
- 6) Per l'eccessivo consumo o dispersione di acqua nell'irrigazione delle risaie, a causa della insufficiente o inefficiente sistemazione dei terreni, la sanzione pecuniaria da €.300,00 a €.600,00 oltre al risarcimento dei danni causati a terzi da infiltrazioni o da sortume, ai sensi dell'art.14.
- 7) Per aver turbato il regolare esercizio dell'irrigazione con un comportamento scorretto o inurbano nei confronti del personale del Consorzio addetto all'esercizio irriguo, ai sensi dell'art.16, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00 con facoltà del Presidente di ordinare l'immediata sospensione della erogazione dell'acqua.
- 8) Per aver turbato il regolare esercizio dell'irrigazione assumendo nei confronti di altri utenti un comportamento sprezzante dei vincoli consortili, ai sensi dell'art.17, la sanzione pecuniaria da €.200,00 a €.400,00.

Art. 36 - Sanzioni recidive

Tutte le sanzioni di cui al precedente art.35 saranno raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 37 - Emergenza idrica

Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Organi consortili - le sanzioni previste nel presente Titolo V saranno raddoppiate.

Art. 38 - Rilevazione delle infrazioni

Le infrazioni al presente regolamento vengono rilevate dai capi reparto, dagli acquaioli, dal personale addetto alla manutenzione, all'esercizio ed alla vigilanza delle opere consortili, e da qualsiasi altro dipendente all'uopo incaricato.

Art. 39 - Modalità di contestazione

Chi ha rilevato l'infrazione deve, quando è possibile, contestarla immediatamente al trasgressore, ovvero alla persona per conto della quale questi ha agito (titolare della domanda di utenza irrigua) e, qualora persona diversa dagli acquaioli o dal capo reparto, segnalarlo a questi o al personale addetto alla vigilanza che provvederà a redigere il "verbale di accertamento di infrazione".

Su ordine del Presidente del Consorzio, i verbali di accertamento di infrazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto di detto termine farà fede la data di invio della raccomandata.

Art. 40 - Procedura sanzionatoria ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla metà della sanzione comminata, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 41 - Controdeduzioni e successivi atti

Dalla data di contestazione ed entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente del Consorzio scritti difensivi e/o altri documenti.

La Deputazione Amministrativa esaminati il verbale, i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

Il pagamento è effettuato mediante deposito di A/C intestato al Consorzio ovvero mediante deposito nel c.c. bancario o postale del Consorzio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Trascorso inutilmente tale termine la somma dovuta sarà iscritta nei ruoli esattoriali di riscossione, maggiorata degli interessi e degli aggi in uso.

I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura parziale delle spese di esercizio delle opere consortili.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 –Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con la quale è adottato.

Art. 43 – Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento dovrà essere data adeguata pubblicità tramite affissione alla bacheca della sede centrale e periferica del Consorzio per mesi sei a decorrere dal giorno di esecutività della delibera di adozione.

Allegato A – Modulo per la denuncia delle colture da irrigare

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

(D.P.G.R.S. N° 239 del 04.12.1996)

N° _____ / _____

DOMANDE DI UTENZA IRRIGUA ANNO _____ Cod. irrigazione _____

Codice Ditta n° _____

Denominazione: _____ Titolo: _____

Cognome: _____ Nome: _____ Luogo di nascita: _____ Data: _____

Indirizzo: _____ Residenza: _____ C.A.P. _____

Codice Belfiore: _____ Codice fiscale: _____

CHIEDE

L'autorizzazione ad utilizzare l'acqua di irrigazione consortile per la stagione irrigua in corso, obbligandosi a rispettare le norme e condizioni per l'uso fissate dal Consorzio col regolamento approvato con delibera Commissariale n. _____ del _____, di cui dichiara di essere a perfetta conoscenza, intendendo irrigare le seguenti colture e superfici:

Distretto	Comune	Fog.	Mapp.	Sub.	Superficie (Ha)	Coltura	Sup. Irr.	Codice Contribuente	Note
Totali									

Le superfici e le colture irrigue si intenderanno definitive (salvo accertamenti d'ufficio) agli effetti dell'applicazione da parte del Consorzio dei relativi contributi, qualora la Ditta sottoscritta non presenti al Consorzio, successivamente, e comunque entro il termine del 30 settembre del corrente anno apposita dichiarazione di annullamento e/o di variazione delle superfici e colture irrigate.

Il Proprietario

L'Utente

Il Ricevente

Allegato B - Modulo richiesta "Utenze agricole fuori distretto"

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)

AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170 – 09170 ORISTANO

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ (____), via / c.so _____

n° _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

Dichiara di essere ☐ proprietario ☐ affittuario dei terreni sotto riportati dei quali si allega la planimetria catastale non inclusi in area servita dalle opere consortili, per i quali chiede le venga concesso, limitatamente alla stagione irrigua _____, l'uso dell'acqua consortile per l'irrigazione delle colture che intende coltivarvi secondo la seguente ripartizione:

Comune	Foglio	Mappale	Superficie Mappale	Coltura	Superficie coltura

All'uopo dichiara di aver preso visione del Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione, ed in particolare del *Titolo IV Capo 1°* regolante le utenze temporanee agricole fuori distretto, alle cui norme dichiara di uniformarsi.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della Legge 196/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675 succ. mod. e int. si esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati ai fini statistici ed istituzionali e non costituiscano oggetto di divulgazione o di diffusione se non per comunicazioni alle Autorità competenti.

Data _____

Firma del dichiarante (1)

(1) Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato o a mezzo posta.

Allegato C - Modulo richiesta "Utenze extra agricole"

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445)

AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170 - 09170 ORISTANO

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ (____), via / c.so _____

n° _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara di essere

☐ proprietario ☐ affittuario dei terreni sotto riportati inclusi in area urbana,

Comune	Foglio	Mappale	Superficie

☐ titolare ☐ rappresentante legale ☐ altro _____

_____ della Ditta _____

con sede legale in Comune di _____ ubicata al Foglio _____

mappale _____, svolgente attività di _____

per ☐ i quali terreni ☐ la quale attività chiede le venga concesso, limitatamente alla stagione irrigua _____, l'uso dell'acqua consortile.

All'uopo dichiara di aver preso visione del Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione, ed in particolare del *Titolo IV Capo 2°* regolante le utenze temporanee extra agricole, alle cui norme dichiara di uniformarsi.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della Legge 196/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675 succ. mod. e int. si esprime il proprio consenso a che i dati vengano utilizzati ai fini statistici ed istituzionali e non costituiscano oggetto di divulgazione o di diffusione se non per comunicazioni alle Autorità competenti.

Data _____

Firma del dichiarante (1)

(1) Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante, tramite un incaricato o a mezzo posta.